



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**Carlo Levi**

Via Appia, s.n.c. 75019 TRICARICO (MT) - Tel. 0835/726919

e-mail: [mtis00400t@istruzione.it](mailto:mtis00400t@istruzione.it) - [mtis00400t@pec.istruzione.it](mailto:mtis00400t@pec.istruzione.it) - Sito Web: [www.iiscarlolevi.edu.it](http://www.iiscarlolevi.edu.it)

**Indirizzi di Studio:** Liceo Scientifico di Tricarico e Irsina - Istituto Tecnico Economico di Grassano - Istituto Prof.le Settore Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Garaguso Scalo

**Cod. Min: MTIS00400T - Cod. Fisc.: 93029190779 - Codice Univoco Ufficio: UF1ZLO**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "CARLO LEVI"-TRICARICO Prot. 0007616 del 27/11/2020 01-04 (Uscita)
--

Al personale docente e ATA  
Ai collaboratori occasionali  
All'Albo on line  
Alla sezione Amministrazione Trasparente  
Altri contenuti: Corruzione  
Sito web

**Oggetto:** Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

Vista la **LEGGE n. 179/2017** contenente le *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*;

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,**  
in qualità di RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ,

**DETERMINA**

**LA PROCEDURA DI TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI - WHISTLEBLOWER**

**PREMESSA**

Con la legge 179/2017, contenente le *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano (e precisamente all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001) la figura del **whistleblower**, cioè del dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa.

La presente procedura è volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il **whistleblower**.

Con il presente documento la Scuola intende rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al **whistleblower** chiare indicazioni operative sull'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

## OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto di segnalazione. Si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati a danno dell'interesse pubblico. La segnalazione non riguarda, invece, doglianze di carattere personale dei segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il Dirigente scolastico, con il Direttore SGA o con i colleghi.

## CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

1. le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della funzione svolta nell'ambito dell'Istituzione scolastica, telefono, mail;
2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
3. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
4. se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

## SOGGETTI PREPOSTI A RICEVERE LA SEGNALAZIONE

Per garantire certezza di azione ed evitare fuoriuscita di notizie in grado di compromettere l'immagine della Scuola e/o la persona del segnalante, l'Istituto individua quale **unico soggetto competente** a ricevere le segnalazioni il **RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ**, ovvero il **DIRIGENTE SCOLASTICO**. Sarà compito di quest'ultimo, una volta pervenuta la segnalazione, acquisire ulteriori informazioni, utili a circostanziare la denuncia presso gli uffici interessati.

Una volta accertata la presenza di tutti gli elementi utili ad acclarare i fatti, la segnalazione darà luogo ad una successiva istruttoria e quindi, se del caso, allo svolgimento di un procedimento disciplinare e/o alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, in presenza di fatto che costituisca reato.

## MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

L'Istituzione scolastica mette a disposizione del personale docente e ATA e dei collaboratori a qualsiasi titolo un **MODELLO PER LA SEGNALAZIONE** il cui utilizzo rende più agevole la procedura.

Il modello è reperibile sul sito internet dell'Istituzione scolastica nella sezione **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE** nello spazio **ALTRI CONTENUTI**, unitamente alla presente procedura.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica del RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ, ovvero il DIRIGENTE SCOLASTICO, [mtis00400t@istruzione.it](mailto:mtis00400t@istruzione.it) l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Dirigente Scolastico, che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- b) a mezzo del servizio postale; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale.

## TUTELA DEL SEGNALANTE [WHISTLEBLOWER]

Gli obblighi di riservatezza sull'identità del *whistleblower* e la sottrazione al diritto di accesso della segnalazione sono disciplinati dall'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del **whistleblower** viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui vi sia il suo consenso espresso, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

## SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO

La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett a), della L. n. 241/90 e

s.m.i. Le disposizioni di tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non trovano applicazione qualora disposizioni di legge speciale ne vietino l'opposizione (es. indagini penali o tributarie, ispezioni disposte dall'autorità giudiziaria).

## DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'Istituzione Scolastica.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ che, verificata la sussistenza degli elementi, valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

## RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate a solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'Istituto oggetto della presente procedura.

Il Dirigente Scolastico  
*prof. Lorenzo Santandrea*

